

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE

TRIENNIO 2021/2023

PARTE ECONOMICA ANNO 2022

In data 24 febbraio 2023 alle ore presso la residenza della Provincia di Brescia, ha avuto luogo l'incontro tra:

- la delegazione di parte datoriale così composta:

Presidente	Riccardo Davini	Vice Segretario Generale	P[]	A []
Componente	Simona Zambelli	Dirigente	P[]	A[]
Componente	Magda Poli	Dirigente	P[]	A[]

- Organizzazioni Sindacali così composta:

CGIL FP	P[]	A[]
CISL FP	P[]	A[]
UIL FPL	P[]	A[]
FEDIR	P[]	A[]
DIREL	P[]	A[]
DIRER	P[]	A[]
UNSCP	P[]	A[]

VISTI:

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 s.m.i.;
- il D.lgs. 27.10.2009, n. 150 s.m.i.;
- l'art. 3, comma 9, del CCNL 17/12/2020 dispone che "Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate";
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020 prevede, al comma 1, che "il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66, 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), ed all'art. 66, comma 1 lett. a) sono negoziate con cadenza annuale".
- con decreto del Presidente n. 99 del 16/05/2022 è stata costituita la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4, CCNL 17/12/2020, con decreto Presidenziale n. 22 del 19/01/2023 è stata nominata una nuova delegazione;
- che con il D.Lgs. 01 agosto 2011, n. 141, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.LGS 27 ottobre 2009, n. 150 "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche" ogni intervento sul contratto decentrato integrativo dovrà essere immediatamente rispettoso dei limiti e delle disposizioni delineate nel nuovo quadro legislativo di riferimento;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017 prevede che "... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art. 40, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.lgs. 75/2017, prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti

dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3;

la predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione".

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

Campo di applicazione e durata

- 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Provincia di Brescia, con rapporto a tempo indeterminato o determinato.
- 2. Il presente CCI ha ad oggetto l'accordo economico in ordine all'utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022 e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di CCNL.

Art. 2

Criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

Art. 45, comma 1, lett. a) del C.C.N.L. Area Dirigenza del 17/12/2020

- Con riferimento a quanto previsto dall'art. 57, commi 1 del CCNL 17.12.2020, si dà atto che il fondo della Provincia di Brescia risulta adeguatamente finanziato in relazione alla attuale complessità organizzativa dell'Ente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.
- 2. Le parti prendono atto che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022 è quantificato in €. 365.360,00.
- 3. Le risorse costituenti il fondo per l'anno 2022 tenuto conto della misura minima prevista dall'art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020 per il finanziamento della retribuzione di risultato, sono quindi così ripartite:

indennità posizione €. 290.000,00 indennità risultato €. 75.360,00 €. 365.360,00

4. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che in un determinato anno non sia stato possibile utilizzare integralmente, al netto delle economie di bilancio conseguenti ad eventuali incarichi conferiti al Segretario Generale e delle quote destinate agli incarichi ad interim, incrementano per il medesimo anno le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia oggettivamente possibile, gli importi residui, al netto delle economie di bilancio conseguenti al mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo, come previsto dall'art. 57 comma 3.

Art. 3

Retribuzione di posizione

Art. 57, comma 3 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 17/12/2020

- 1. Il Presidente della Provincia di Brescia ha approvato con decreto n. 317 del 6 dicembre 2022 (con parere contrario del Segretario) l'aggiornamento del Quadro Organizzativo dell'Ente e si è proceduto alla revisione dei livelli di graduazione delle posizioni dirigenziali.
- 2. La diversa graduazione delle posizioni è sottoposta al Nucleo di Valutazione in data 30/12/2022.

3. Con successivo decreto del Presidente n. 12 del 17/01/2023 si è provveduto a rideterminare i livelli di graduazione delle posizioni dirigenziali ed i relativi importi e si è preso atto della pesatura delle posizioni dirigenziali effettuata dal Nucleo di Valutazione.

Art. 4

Norme finali

- 1. Le parti concordano che per quanto non richiamato nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni degli articoli da 4 a 12 del precedente CCI sottoscritto in data 30 dicembre 2021, nonché alle disposizioni legislative e dei contratti nazionali vigenti.
- 2. Il presente Contratto Collettivo Decentrato verrà rivisto, laddove necessario, alla luce del prossimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigenziale.

In data 24 febbraio 2023 le parti sottoscrivono il presente contratto collettivo integrativo per l'anno 2022.

Per la delegazione di parte datoriale:	Per le Organizzazioni Sindacali:
Presidente Dott. Riccardo Davini firmato	CGIL – FP Dott. Fulvio Frattini <i>firmato</i>
Componente	CISL - FP
Componente	UIL FPL
	FEDIR
	DIREL
	DIRER
	UNSCP

Documento Firmato Digitalmente